AMBIENTE

RENTRI: MODALITÀ OPERATIVE PER FUNZIONALITÀ DEL FIR DIGITALE DEGRADATE

Destinatari: Utilizzatori di FIR digitali

Con il D.D. n. 254 del 09/09/26 sono state disciplinate le situazioni in cui una o più funzionalità a supporto del FIR digitale risultino degradate (termine "tecnico" che definisce malfunzionamenti o operatività limitata del sistema).

Tali situazioni costituiscono un'ipotesi distinta rispetto ai **casi di completa o grave indisponibilità del sistema**, già disciplinati dai Decreti Direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026.

La nuova disciplina indica come comportarsi in diversi casi di anomalie parziali del sistema, per garantire la corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti in presenza di malfunzionamenti circoscritti.

Il decreto che elenca le casistiche è scaricabile al seguente link https://www.mase.gov.it/portale/tracciabilit%C3%A0-dei-rifiuti; per eventuali chiarimenti specifici restiamo a disposizione.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

REGISTRO TELEMATICO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI BATTERIE

Destinatari: impianti di deposito e trattamento di rifiuti di batterie

Il Decreto Legislativo 29/2026, ha ridefinito il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le batterie e i relativi rifiuti, affidando al **Centro di Coordinamento Batterie (CdC Batterie)** l'istituzione di un registro telematico dedicato agli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie, al quale è possibile iscriversi gratuitamente con comunicazione telematica (https://cdcbatterie.it). Sono tenuti all'iscrizione i titolari di impianti di trattamento dei rifiuti di batterie operanti sul territorio nazionale, inclusi gli impianti che effettuano esclusivamente attività di movimentazione e stoccaggio (R13/D15), senza svolgere operazioni di recupero o riciclaggio. I soggetti iscritti dovranno poi comunicare al CdC Batterie, entro il **31/03 di ogni anno**, le quantità di rifiuti di batterie trattate nell'anno solare precedente, secondo le modalità telematiche definite dal Centro (disponibili successivamente attraverso il portale dedicato).

La mancata iscrizione al registro e l'omessa comunicazione dei quantitativi trattati sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da **2.400 a 24.000 euro** (ridotta della metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta).

Si raccomanda pertanto alle imprese che gestiscono rifiuti di batterie di:

- verificare se le autorizzazioni comprendono operazioni di trattamento o deposito di rifiuti di batterie;
- in tal caso, iscriversi quanto prima al registro telematico del CdC Batterie;
- provvedere annualmente alla comunicazione dei rifiuti di batterie trattati.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it)

EVENTUALE INTEGRAZIONE RELATIVA A NUOVI CODICI PER RIFIUTI DA BATTERIE

Destinatari: Gestori di rifiuti che trattano batterie

Come sapete dalle nostre precedenti informative 07/2025, 10/2025, 09/2026, a partire dal prossimo 09/12/2026 si applicherà l'aggiornamento dell'elenco EER definito dalla DD UE 934/2025, che riguarda in particolare i codici delle batterie.

La modifica introduce un'ampia casistica di codici nuovi (principalmente P); ovviamente si tratta di una riclassificazione specifica di rifiuti in passato associati ad altri codici, per i quali però la nota regionale non prospetta alcuna transcodifica.

Gli enti non hanno fornito indicazioni precise sulle tempistiche, tuttavia resta inteso che quanto non esplicitamente autorizzato non potrà essere gestito; la norma fa salvo per un transitorio di un anno la gestione dei codici attuali, puché assegnati a rifiuti prodotti prima della scadenza del 09/12/2026.

Restiamo a disposizione per eventuali necessità, ovvero per valutare eventuali comunicazioni in merito degli enti.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it)

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it

ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI DA PARTE DELLE IMPRESE

Destinatari: Tutte le imprese

La Cassazione chiarisce (Sez. III, n. 29217 del 31/07/26) che anche l'abbandono di rifiuti urbani da parte del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente costituisce **reato**, e non un semplice illecito amministrativo. In particolare:

- La responsabilità penale riguarda i titolari delle imprese e i responsabili degli enti, anche quando agiscono di fatto.
- Il reato si configura non soltanto quando vengono abbandonati rifiuti derivanti dall'attività produttiva (rifiuti speciali), ma anche quando vengono abbandonati rifiuti di altra provenienza, compresi quelli urbani.
- Non è quindi possibile applicare la sanzione amministrativa prevista per l'abbandono di rifiuti da privati cittadini.
- Il D.L. 116/2025 ha inasprito le sanzioni connesse a tale condotta illecita.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

BONIFICHE TERRENI CONTAMINATI

Destinatari: Proprietari di terreni contaminati

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6152 del 31/07/26) chiarisce che il proprietario di un terreno contaminato, **non responsabile dell'inquinamento**, non può essere obbligato a effettuare la bonifica del sito. In particolare:

- Gli obblighi di bonifica, la messa in sicurezza d'emergenza (MISE) e la redazione dell'analisi di rischio ricadono sul soggetto responsabile della contaminazione (gli Enti chiaramente si muovono per individuare tale soggetto).
- Il proprietario incolpevole può decidere volontariamente di intervenire, ma non è obbligato a farlo.
- Al proprietario non responsabile possono essere richieste esclusivamente semplici misure di prevenzione, purché siano economicamente sostenibili e non comportino sacrifici rilevanti, ma non può essergli imposto di predisporre o modificare un'analisi di rischio complessa e onerosa.
- Se non interviene volontariamente, il proprietario può comunque essere soggetto agli effetti patrimoniali della bonifica, attraverso il privilegio speciale immobiliare, nei limiti del valore di mercato del terreno dopo gli interventi.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

IMPEDIMENTO DEI CONTROLLI AMBIENTALI

Destinatari: Tutte le aziende

ARPA Lombardia ha fornito indicazioni operative per uniformare la gestione dei procedimenti sanzionatori relativi all'impedimento dei controlli ambientali. Il reato non ricorre soltanto quando un'azienda impedisce fisicamente di accedere allo stabilimento, ma anche a fronte di comportamenti finalizzati a ostacolare, eludere o compromettere le attività ispettive.

Le principali condotte da evitare sono:

1. Ostacolo alle attività ispettive

- Negare l'accesso ai tecnici incaricati dei controlli.
- Rinviare ingiustificatamente le ispezioni con comportamenti ostruzionistici.
- Rifiutare deliberatamente la collaborazione necessaria per effettuare i controlli.
- Nascondere o non consegnare documentazione richiesta, allo scopo di impedire o intralciare le verifiche.

2. Alterazione delle condizioni ambientali durante i controlli

Possono assumere rilevanza penale anche comportamenti diretti ad alterare artificialmente le condizioni dell'impianto o i risultati delle verifiche, ad esempio:

- Spegnere temporaneamente gli impianti o modificare il ciclo produttivo per ridurre le emissioni durante l'ispezione.
- Diluire artificialmente gli scarichi prima del campionamento.
- Modificare o alterare registri informatici e documentazione per nascondere i reali quantitativi di rifiuti gestiti o le emissioni prodotte.
- Predisporre bypass o altri sistemi per sottrarre determinate emissioni o scarichi ai controlli.

L'art. 452-septies c.p. prevede, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi impedisce, intralcia o elude le attività di vigilanza e controllo ambientale, oppure ne compromette gli esiti.

Il personale ARPA, quando riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) nell'ambito delle funzioni attribuite, opera con i relativi poteri di polizia giudiziaria. In presenza di una notizia di reato, è tenuto a riferirla all'autorità giudiziaria.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it

SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE-NUOVO DECRETO RENTRI PER MODALITÀ DI GESTIONE DATI

Destinatari: Trasportatori di rifiuti speciali pericolosi

Il D.D. n. 275 del 12/10/26 ha approvato nuove disposizioni relative alla gestione dei dati dei sistemi di geolocalizzazione dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Il provvedimento approva l'**Allegato 1 – "Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli"**, che definisce i requisiti tecnici dei dispositivi e delle soluzioni di geolocalizzazione, la struttura e il formato dei dati da trasmettere, le relative modalità di trasmissione e le indicazioni per la loro archiviazione.

Il decreto introduce, inoltre, **due importanti modifiche al decreto direttoriale n. 253 del 12/12/24**:

- **Identificazione degli autoveicoli:** è stato eliminato il riferimento al numero di telaio; il sistema di geolocalizzazione sarà associato alla sola targa dell'autoveicolo.
- **Differimento dei termini:** l'obbligo di messa a disposizione dei percorsi degli autoveicoli è posticipata dal 13/02/27 al 13/09/27.

Si precisa che il differimento riguarda esclusivamente la messa a disposizione dei dati relativi ai percorsi e non modifica gli obblighi di installazione dei sistemi di geolocalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Riferimento: ing. F. Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it